



Città di Albino



Città del Moroni

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 94 DEL 31/03/2025

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA ANAGRAFICA

L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30, nella Sala Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, la Giunta Comunale si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Avv. Daniele Esposito .

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Tiziana Serlenga.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
ESPOSITO DANIELE	Sindaco	si
TERZI FABIO	Vice Sindaco	si
VISMARA STEFANO	Assessore	si
LAINI MICHELA	Assessore	si
MAZZOLENI MIRKO	Assessore	si
VEDOVATI SARA	Assessore	si

Presenti 6 Assenti 0

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA ANAGRAFICA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- le leggi in materia di depenalizzazione hanno conferito al Comune il potere di irrogare sanzioni amministrative in diverse fattispecie di illecito originariamente collegate a sanzioni penali;

- tra tali norme vi sono quelle inerenti le violazioni delle dichiarazioni anagrafiche previste dall'art. 11 della Legge n.1228/1954 (Legge anagrafica), come modificate dall'art. 1, comma 242, della Legge n. 242/2023 (Legge finanziaria anno 2023), per le quali sono previste le seguenti sanzioni minime e massime per trasgressore:

- per le violazioni inerenti l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero: la sanzione amministrativa pecuniaria è di importo tra 200,00 e 1.000,00 euro per ciascun anno in cui perduri l'omissione, che si riduce a un decimo del minimo (dunque a 20,00 euro) se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza;
- per le violazioni inerenti tutte le altre variazioni anagrafiche: la sanzione amministrativa è pari ad una somma ricompresa tra 100,00 e 500,00 euro, che si riduce a un decimo del minimo (dunque a 10,00 euro) se la comunicazione ai fini dell'ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza;

VISTO l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione,

DATO ATTO che la sanzione in misura ridotta, ai sensi della succitata legge, è la seguente:

- euro 333,33 per le violazioni inerenti l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero;
- euro 166,67 per le violazioni inerenti tutte le altre variazioni anagrafiche;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), pubblicata nella G.U. n. 303 del 30/12/2023 ed entrata in vigore il 01/01/2024, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di inottemperanza agli obblighi anagrafici, ed in particolare l'articolo 1 comma 242 della predetta legge che ha novellato l'art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), mentre il comma 243 del medesimo articolo ha inserito due ulteriori disposizioni (commi 9-ter e 9-quater) nell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero);

VISTA la Circolare n. 35/2024 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali ad oggetto "Modifica delle norme sull'inosservanza degli obblighi anagrafici e relative al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero;

VISTE le deliberazioni di:

- Consiglio Comunale n. 72 del 06/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- Consiglio Comunale n. 81 del 23/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- Giunta Comunale n. 376 del 23/12/2024 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale per il triennio 2025-2027;

VISTI inoltre:

- i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il TUEL in particolare l'art. 48 sulle competenze della Giunta Comunale;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli altri organi collegiali dell'Ente approvato con deliberazione CC n. 26 del 16/05/2022;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di identificare il servizio responsabile del procedimento di accertamento della violazioni anagrafiche nei Servizi Demografici del Comune e di stabilire che il responsabile alla irrogazione delle sanzioni amministrative è il Servizio Illeciti Amministrativi presso il Servizio polizia Locale.
3. Di definire i seguenti importi da applicare in sede di concreta determinazione delle sanzioni:
 - euro 400,00 per le violazioni inerenti l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero, oltre alle spese di notifica e procedimento;
 - euro 200,00 per le violazioni inerenti tutte le altre variazioni anagrafiche, oltre alle spese di notifica e procedimento.
4. Di dare atto che:
 - la sanzione amministrativa si riduce a 20,00 euro, pari a un decimo dell'importo minimo di legge di 200,00 euro, se la dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza;
 - la sanzione amministrativa si riduce a 10,00 euro, pari a un decimo dell'importo minimo di legge di 100,00 euro, se le dichiarazioni inerenti tutte le altre variazioni anagrafiche sono presentate con ritardo non superiore a novanta giorni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
5. Di dare altresì atto che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, se eseguito entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione come segue:
 - € 333,33 per le violazioni inerenti l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero;
 - € 166,67 per le violazioni inerenti tutte le altre variazioni anagrafiche.

6. Di specificare che sarà onere del trasgressore inviare idonea richiesta documentata attestante le condizioni economiche da considerarsi come disagiate ai sensi dell'art. 202-bis, comma 2, del d.Lgs. n. 285/1992, ai fini del pagamento della sanzione in modo rateale.
7. Di dare atto che i proventi saranno accertati al capitolo n. 30200.03.0204 “sanzioni per violazioni norme commercio e altre”.
8. Di stabilire, in relazione alle sanzioni ai minori, per le quali sono tenuti al pagamento i genitori o il tutore, che nei confronti dei genitori l'obbligo di versamento della sanzione ha natura solidale, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 189/1991.
9. Di definire, per le violazioni conseguenti alla cancellazione per verifica della dimora abituale ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. C, del d.P.R. n. 223/1989 (irreperibilità), considerato che la condizione di irreperibilità non rende possibile una corretta notifica dei provvedimenti sanzionatori con un inutile dispendio di risorse pubbliche, che l'avvio del procedimento inerente la sanzione anagrafica dovrà essere adottato a seguito della cancellazione per irreperibilità anagrafica e che gli atti successivi dovranno essere adottati esclusivamente qualora la persona interessata ricomparisse dall'irreperibilità o fossero comunque noti dei recapiti a cui poter notificare gli atti

Atto sottoscritto digitalmente
IL SINDACO
Avv. Daniele Esposito

Atto sottoscritto digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga